

BANDO DI GARA N. 08/2019

asta pubblica per l'alienazione di materiale da recupero in ferro e acciaio, alluminio e rame per un periodo di tre anni

PRECISAZIONE

(ultimo aggiornamento al 15 maggio 2019)

Si precisa che, nel disciplinare di gara, nell'articolo 7, il periodo: *"I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016."*, è frutto di refuso, deve intendersi soppresso e non va preso in considerazione dai concorrenti ai fini della formulazione dell'offerta. Parimenti, nell'articolo 13, punto 13.2, n. 5), le parole *"PASSOE dell'ausiliaria;"* devono intendersi sopresse e non vanno prese in considerazione dai concorrenti ai fini della formulazione dell'offerta.

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

(ultimo aggiornamento al 10 maggio 2019)

QUESITO 1

Il materiale prelevato dai punti di raccolta può essere destinato agli impianti di recupero finale (acciaierie/fonderie) senza passare per l'impianto di trattamento dell'aggiudicatario, tenendo conto che l'aggiudicatario stesso è autorizzato all'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti (Iscrizione Albo Gestori Ambientali Categoria 8)?

RISPOSTA 1

Fermo restando in ogni caso il possesso in capo al concorrente, singolo o associato, di tutti i requisiti di partecipazione stabiliti dall'articolo 7 del disciplinare di gara e il rispetto delle modalità di esecuzione della prestazione stabilite dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in fase esecutiva sarà possibile destinare il materiale prelevato dai punti di raccolta direttamente agli impianti di recupero finale (acciaierie/fonderie) senza passare per l'impianto di trattamento dell'aggiudicatario solamente con autorizzazione espressa della Società, da rilasciarsi previa presentazione dell'autorizzazione dell'impianto di recupero finale per recupero rifiuti di cui ai relativi codici CER e a fronte di accertamento da parte dell'aggiudicatario – per ogni trasporto – della congruità del materiale trasportato rispetto alle caratteristiche richieste dall'impianto di recupero finale.

QUESITO 2

Il prezzo del rottame è dato dall'applicazione del listino assofermet vigente al momento del ritiro. Si chiede di specificare se si tiene conto del listino in vigore al momento in cui viene effettuato effettivamente il ritiro del materiale, oppure del listino vigente al momento in cui viene emessa la specifica distinta di vendita?

RISPOSTA 2

Ai fini della determinazione del prezzo del materiale prelevato si terrà conto del listino in vigore al momento dell'effettivo ritiro del materiale.

QUESITO 3

Si chiede di specificare se la pesatura del materiale viene fatta presso il destinatario del rifiuto.

RISPOSTA 3

Il peso verrà accertato presso il destinatario del rifiuto. Come previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la Società si riserva tuttavia di procedere alla verifica a campione di almeno il 50% dei carichi oggetto del servizio: in tali casi non sarà necessario accertare nuovamente il peso presso il destinatario del rifiuto se verrà accettato per intero da quest'ultimo.

QUESITO 4

La Ns ditta rientra tra le Piccole-medie imprese, si chiede conferma della non necessità della dichiarazione di impegno da parte dell'istituto di credito, poiché il punto 13.3.2 pare in discordanza con il precedente punto 10.

RISPOSTA 4

Si conferma quanto prospettato.

L'articolo 10 del disciplinare di gara, in riferimento alla dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, prevede espressamente che "Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti". Laddove al successivo articolo 13, paragrafo 13.3.2, il disciplinare di gara - in conformità allo Schema di disciplinare di gara predisposto dall'ANAC - prevede che il concorrente alleggi fra l'altro "dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice", tale norma deve essere letta in combinato disposto con la precedente e pertanto nel senso che la dichiarazione di impegno non è dovuta per le categorie da questo esentate ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice (microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti).

QUESITO 5

In merito alla garanzia provvisoria da inserire nell'offerta, la Ns ditta intende avvalersi della misura ridotta ai sensi dell'art 93, comma 7 del codice, la copia delle certificazioni di cui al precedente articolo possono essere prodotte in copia conforme semplice senza autentica?

RISPOSTA 5

Si conferma quanto prospettato.

L'articolo 10 del disciplinare di gara prevede: "Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti".

QUESITO 6

Con riferimento al requisito richiesto al punto 7.1.4 "iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white lists) istituito presso la Prefettura o il Commissariato del Governo della Provincia in cui ha sede l'operatore

economico ai sensi degli articoli 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190", la nostra società non è ancora iscritta nella suddetta lista, ma è iscritta all'elenco ditte richiedenti iscrizione alla white list "elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa" istanza presentata alla Prefettura di (omissis) il (omissis); vorremmo sapere se ci è consentito comunque partecipare alla gara.

RISPOSTA 6

Secondo quanto indicato dalla circolare del Ministro dell'Interno n. 25954 di data 23 marzo 2016, la situazione sopra illustrata consente la partecipazione alla gara e – in caso di eventuale aggiudicazione – anche la sottoscrizione del contratto, in questo caso previa verifiche esperite dalla Stazione Appaltante ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).

QUESITO 7

Con riferimento al requisito richiesto al punto 7.2 "requisiti di capacità tecnica e professionale" con riferimento alla parte in cui si cita "regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di prestazioni analoghe a quella oggetto di gara (prelievo, trasporto, recupero di rifiuti speciali non pericolosi), per un importo complessivo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00) iva esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo" vorremmo sapere se questo si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi o solo a quelli oggetto di gara. Le nostre prestazioni infatti hanno riguardato in prevalenza il prelievo, trasporto, recupero del rifiuto speciale non pericoloso - CER 200140; vorremmo sapere se ci è consentito partecipare alla gara.

RISPOSTA 7

Ai fini del possesso del requisito di cui all'articolo 7, punto 7.2, del disciplinare di gara, si considerano prestazioni analoghe a quella oggetto di gara: prelievo, trasporto, recupero di rifiuti speciali non pericolosi in generale, anche diversi dai codici CER oggetto di gara.

QUESITO 8

in merito al bando di gara in oggetto, sul disciplinare di gara a pag.17, p.to 13.2 "documento di gara unico Europeo", Parte IV- C è indicato: "Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue".

Chiediamo se con il termine "OVVERO" si intenda "oppure" o "ma anche".

RISPOSTA 8

Con il termine "ovvero", che in linguaggio normativo ha significato disgiuntivo, si intende "oppure".

Trento, 15 maggio 2019

PF/EB/fl

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
(ing. Carlo Costa)